

L.R. n. 42 del 7 novembre 2017.

Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali.

Art. 1 *Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici regionali.*

1. La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR) è conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2022 da un commissario liquidatore nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna) ⁽²⁾.

2. Le procedure di liquidazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali), sono concluse entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica è conclusa entro e non oltre il 31 maggio 2022. Il patrimonio residuo e le attività alla stessa demandate con la relativa dotazione di risorse umane e strumentali sono assegnati all'Azienda Calabria Lavoro ⁽⁴⁾.

4. I dipartimenti vigilanti e la struttura regionale di coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, sotto la loro diretta responsabilità, monitorano con cadenza bimestrale l'andamento delle attività di liquidazione di cui ai commi 1 e 3 ed adottano o propongono i necessari provvedimenti ove si riscontrino ritardi ingiustificati o difficoltà operative ⁽³⁾.

(2) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 23 aprile 2021, n. 6*, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1, della medesima legge*).

(3) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 23 aprile 2021, n. 6, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1*, della medesima legge).

(4) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 23 aprile 2021, n. 6, come modificata dall' *art. 8, comma 1*, L.R. 1° marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 10, comma 1*, della medesima legge).

Art. 1-bis *UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo* ⁽⁵⁾.

L'Unità Operativa Autonoma "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo", al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali. La Giunta regionale è autorizzata a definirne l'articolazione interna.

(5) Articolo aggiunto dall' *art. 2, comma 1*, L.R. 23 aprile 2021, n. 6, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1*, della medesima legge).

Art. 2 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 *Entrata in vigore.*

**Differimento dei termini di conclusione delle
procedure di liquidazione di enti pubblici previsti
da disposizioni di leggi regionali.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.